



Tribunale di Bergamo
Il Presidente del Tribunale
Coordinatore del Giudice di Pace

n. 1142/2020 prot. Trib.

Decreto n. 19/2020

Visti il D. L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27 del 24.04.2020, il D. L. n. 23/2020 e il D.L. n. 28/2020;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.03.2020, del 09.03.2020, dell'11.03.2020, del 10.04.2020 e del 26.04.2020;

viste le *Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte* (Pratica num. 186/VV/2020) deliberate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26 marzo 2020;

sentiti, in attuazione della procedura partecipata prevista dalle suddette Linee Guida, i magistrati, i direttori amministrativi responsabili dei diversi settori, la Dirigente UNEP, le RSU, le OO.SS., il Magistrato Collaboratore del Presidente del Tribunale per la questione degli atti inerenti al coordinamento del Giudice di Pace e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo;

vista la nota del Ministero della Giustizia in data 28.04.2020 (*Aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni su decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020*)

lette le circolari del Ministero della Giustizia in data 02.05.2020 aventi ad oggetto "*Prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus - informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive in tema di organizzative per avvio cd. "fase due" e "Epidemia da COVID-19- Misure per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus. Fase 2: acquisti e procedure di igienizzazione locali"*";

vista la nota della Regione Lombardia – Giunta – DIREZIONE GENERALE WELFARE – in data 4.05.2020, prot.18853 (*Raccomandazioni per i magistrati e per il personale che opera nei Tribunali, nelle Cancellerie Civili, Penali e Amministrative, nelle Segreterie, negli Uffici con accesso al pubblico*);

vista la nota del Ministero della Giustizia in data 06.05.2020 (*Prevenzione della diffusione del*

contagio da coronavirus: informazioni su novità normative, questioni organizzative connesse – Aggiornamento alla luce della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020, del 4 maggio 2020);

letta la nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bergamo in data 29 aprile 2020, prot. n. 1117/2020, in risposta alla richiesta del Tribunale in data 24.04.2020, prot. n. 1026/2020, effettuata nell'ambito della procedura partecipata di cui all'art. 83, comma 6, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27 del 24.04.2020;

richiamato il precedente provvedimento adottato in forma congiunta dal Tribunale di Bergamo e dalla Procura presso il Tribunale (decreto n. 14/20 e n. 981/2020 prot. Trib. e n. 887/2020 prot. Procura), ed essendo necessario provvedere all'adozione delle ulteriori prescrizioni allo scopo di contemperare nel periodo la prosecuzione dell'attività giurisdizionale con il diritto alla salute di tutti coloro i quali partecipano alla suddetta attività.

DISPONE

le seguenti misure organizzative per la gestione degli Uffici giudiziari e per la trattazione degli affari giudiziari, con riserva di eventuali modifiche nell'ipotesi in cui muti il contesto emergenziale ed il conseguente quadro normativo.

FASE DUE Periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020

Disposizioni relative al personale amministrativo

In attuazione della vigente normativa ed in particolare in conformità alla circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - in data 02.05.2020 prot.70897.U i progetti individuali, in una prima fase concordati con il personale e successivamente assegnati d'ufficio, continueranno a rimanere in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ossia fino al 31 luglio 2020.

Preso atto, peraltro, che l'articolo 83 del D.L.18/2020, prevede la possibilità di maggiore incremento dell'attività giurisdizionale, a partire dal 12 maggio, secondo la prudente decisione degli uffici giudiziari, così come evidenziato dalla summenzionata circolare "*il rapporto tra attività in presenza e lavoro agile posto dall'articolo 87 del decreto legge 18 del 2020 potrà in questa seconda fase articolarsi e conformarsi in misura quantitativa differente rispetto alla prima fase*".

Con decreto n.14 in data 20.04.2020 si è disposta sino all'11.05.2020 l'effettuazione in presenza delle sole attività urgenti e indifferibili con l'obiettivo di contenere al massimo l'accesso e le presenze negli uffici di magistrati e personale amministrativo, quest'ultimo organizzato in presidi minimi, a turnazione, per un totale di dieci unità (una in segreteria, tre al civile, tre al dibattimento e tre al GIP GUP) più i Direttori delegati da questo Presidente del coordinamento dei presidi e dell'organizzazione del lavoro agile.

Considerato che a decorrere dal 12.05.2020 possa prevedersi la ripresa dell'attività giurisdizionale nonché di alcune attività di cancelleria che non tollerano un'ulteriore sospensione, pur tenendo presente che la situazione pandemica, che ha riguardato, in modo particolarmente grave la nostra Provincia, suggerisce ancora oggi di prorogare il distanziamento sociale, si reputa necessario un incremento numerico dei presidi di cancelleria nell'assoluto rispetto del distanziamento tra le persone e con l'adozione dei prescritti DPI.

In particolare per il settore civile si dispone la presenza di almeno due unità per ogni cancelleria, per il settore GIP – GUP di almeno nove unità, per il dibattimento di almeno dieci unità e per la segreteria di almeno due unità più, per il settore amministrativo e penale, i Direttori delegati da questo Presidente del coordinamento dei presidi e dell'organizzazione del lavoro agile, stante l'ormai imminente cessazione dal servizio, per pensionamento, del Direttore responsabile del settore civile.

Tale implementazione - da effettuare primariamente con persone che volontariamente si prestino a fare parte dei presidi - consente in primo luogo di ridurre l'arretrato degli Uffici creatosi per effetto della situazione emergenziale, la cui evasione presenta allo stato carattere di urgenza, nonché di effettuare gli incombeni di cancelleria connessi alla ripresa, gran parte dei quali attualmente gestibili solo in loco.

Permette, inoltre, a chi ne faccia richiesta di prestare, seppure a rotazione, la propria attività lavorativa garantendo al singolo dipendente amministrativo di operare con sicurezza ed assoluto distanziamento sociale.

Quanto agli ulteriori istituti contrattuali e strumenti organizzativi del lavoro indicati dalla circolare ministeriale del 02.05.2020 (orario flessibile, turnazioni, orario multiperiodale, ecc.) si provvederà a valutarne l'eventuale adozione al fine di contemperare le specifiche esigenze del singolo dipendente con quelle dell'Ufficio anche avviando un'interlocuzione con le OO.SS. e le R.S.U.

Per gli Uffici del Giudice di Pace, considerato l'esiguo numero dei dipendenti, si autorizza il rientro in presidio di tutti i dipendenti amministrativi dell'Ufficio al fine di proseguire lo smaltimento dell'arretrato già iniziato con il lavoro agile e di gestire gli incombeni di cancelleria connessi alla ripresa, pur sempre nell'assoluto rispetto del distanziamento tra le persone e con l'adozione dei prescritti DPI.

Per l'Ufficio NEP l'implementazione dei presidi, sulla base delle necessità dell'Ufficio anche in ordine allo smaltimento di eventuale arretrato venutosi a creare durante l'emergenza, sarà disposta dalla Dirigente UNEP con proprio ordine di servizio sempre tenendo conto del rispetto del distanziamento tra i dipendenti e con l'adozione dei prescritti DPI.

SETTORE CIVILE

Le udienze saranno trattate con le seguenti modalità

Con il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 è stata spostata al 31 luglio la data di cessazione del periodo di "emergenza sanitaria", e che, dunque, dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 è individuato un arco temporale di graduale ripresa dell'attività degli

uffici giudiziari durante il quale i Capi degli Uffici giudiziari dovranno adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dall'Autorità sanitaria e indicate dal Governo.

Nel suddetto periodo le udienze saranno trattate con le seguenti modalità:

- 1) le udienze che *non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti* mediante lo **scambio e il deposito in telematico di note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art. 83, comma VII lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27 del 24.04.2020, come modificato dal D.L. n. 28/2020. Tale modalità di svolgimento dell'udienza sembra quella più idonea, considerato che non è previsto alcun contatto sociale ed è sufficiente che il giudice disponga lo scambio di note in telematico, fissando i relativi termini;
- 2) le udienze civili che *non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto, con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 83 D.L. 18/2020, comma VII, lett. F), D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27 del 24.04.2020, come modificato dal D.L. n. 28/2020.*
Questa modalità, che può essere definita "mista", consente di trattare una serie di udienze, in cui le parti private non costituite, possono partecipare *fisicamente* all'udienza, come, ad esempio, le parti debtrici nelle procedure esecutive;
- 3) le udienze che non risulta possibile trattare con le modalità sopra indicate, dove si prevede *la presenza di una pluralità di persone (avvocati, testimoni e consulenti del giudice e delle parti)*, potranno essere rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, con le eccezioni indicate al comma 3 dello stesso articolo, ai sensi dell'art. 83, comma VII lett. G), D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27 del 24.04.2020, come modificato dal D.L. n. 28/2020, con delega ai Presidenti ed ai Coordinatori di sezione per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Si fa presente che tutti i giudici sono dotati degli strumenti necessari per la trattazione secondo le modalità che precedono. In particolare, tutti colleghi sono dotati di consolle, hanno ricevuto i modelli predisposti dalla STO, Struttura tecnica dell'organizzazione, presso la VII Commissione del CSM, nei loro computer è stato installato l'applicativo Microsoft Teams, per l'effettuazione delle udienze da remoto.

Sono in corso contatti con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bergamo per la predisposizione di protocolli per la celebrazione delle udienze.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in relazione alle udienze civili trattate dal **Giudice di Pace**, in quanto compatibili.

In relazione a tutti i procedimenti civili oggetto di trattazione il pagamento del contributo unificato deve avvenire in modalità telematica¹, ai sensi dell'art. 83, comma n. 11, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27, del 24.04.2020.

Nell'ambito della **procedura partecipata** sono stati raccolti **i contributi delle sezioni** che seguono, che potranno essere utili per individuare prassi di sezione, che si aggiungono, ma non sostituiscono le modalità di tenuta delle udienze di cui ai punti 1), 2) e 3) che precedono.

I giudici della Prima sezione civile hanno concordato sulla seguente proposta formulata durante la riunione di sezione, tenutasi in videoconferenza il 27 aprile 2020:

“nell'ottica di individuare una tipologia di cause che possano essere trattate dai giudici della sezione dal 12/5/2020 al 30/6/2020, anche al fine di promuovere una attività defensionale di componimento stragiudiziale del contenzioso di famiglia, propongo di autorizzare i procuratori delle parti che abbiano raggiunto un accordo (ipotesi assai frequente nei nostri procedimenti) di depositare una nota congiunta di precisazione delle conclusioni nella quale dichiarano di rinunciare allo svolgimento dell'udienza di p.c. e all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Dal momento del deposito della nota congiunta la causa si intenderà automaticamente rimessa al Collegio per la decisione e non verrà celebrata alcuna udienza di precisazione delle conclusioni. La camera di consiglio si svolgerebbe con l'applicativo Microsoft Teams e l'accesso del magistrato in tribunale per prelevare i fascicoli sarebbe minimo.

Tale facoltà dovrebbe essere riservata alle cause in cui già si è svolta l'udienza presidenziale, al fine di superare tutta una serie di limiti di natura processuale (in tali cause, infatti, si è già esperito il tentativo di conciliazione; è stata fissata udienza *ex art. 183 c.p.c.*; l'ordinanza presidenziale è stata comunicata al P.M., nei cui confronti pertanto si è ritualmente integrato il contraddittorio).

Al fine di agevolare il lavoro della cancelleria nella individuazione degli atti difensivi da scaricare con maggiore celerità, la nota congiunta dovrà essere denominata “**foglio di pc congiunto**”.

Tale modalità dovrebbe essere condivisa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la procura della Repubblica presso il tribunale di Bergamo.

Un'ulteriore ipotesi che potrebbe essere aggiunta per la sezione famiglia con riferimento alle **udienze presidenziali**, ai c.d. *more uxorio* e anche ai divorzi congiunti, se vi è l'accordo dei difensori: (previa sottoscrizione di un protocollo con il Consiglio dell'Ordine) in tali ipotesi potrebbe esservi l'istanza dei difensori che rinuncino all'udienza e la correlata richiesta di decisione e conseguentemente la sola riserva del giudice assegnatario per la decisione collegiale (tale modalità risulta già operativa presso altri tribunali).

¹ Il pagamento su canale telematico dei diritti e delle spese di giustizia è eseguito secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011. Permette al soggetto abilitato esterno di pagare on-line le spese di giustizia ed i relativi diritti.

La Presidente della Seconda sezione civile chiede che sia attribuita ai giudici togati e onorari della Sezione,

“• ai sensi dell’art.83 D.L. 18/2020 comma VII lett. F), la facoltà di svolgimento delle udienze *che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto, con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario;*

• ai sensi dell’art.83 citato comma VII lett.H), la facoltà di svolgimento delle udienze che *non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;*

• ai sensi dell’art.83 citato comma VII lett.D) (mediante adozione da parte del Presidente di linee guida di concerto con l’Ordine degli avvocati), la facoltà per i giudici togati e onorari di tenere udienze da remoto stando nel proprio ufficio. Questa modalità che possiamo definire “mista” consentirebbe di tenere le udienze prefallimentari, le udienze di rendiconto nelle procedure fallimentari e di concordato preventivo nonché le udienze ex art.569 c.p.c. nelle esecuzioni immobiliari e le udienze ex art.552 c.p.c. (nei pignoramenti presso terzi) lasciando a distanza le parti costituite (con collegamento da remoto) ma consentendo la presenza fisica nell’ufficio del giudice, che è sempre rara ma possibile, delle parti debentrici. Le soluzioni alternative per queste tipologie di procedimenti (trattazione scritta e udienza da remoto) presentano forti criticità per i debitori che ben potrebbero non essere attrezzati per il deposito di memorie scritte o per collegamenti da remoto;

• ai sensi dell’art.83 citato comma VII lett.G), facoltà di rinvio delle udienze a data successiva al 30 luglio 2020 che non risulta possibile tenere con le modalità sopra indicate, con le eccezioni indicate al comma 3.

Si prevede la **predisposizione di un protocollo**, condiviso con l’Ordine degli Avvocati, allo scopo di meglio dettagliare le modalità di trattazione di specifiche udienze (presso terzi, in particolare).”

In data odierna sono stati emanati gli ordini di servizio n. 3, **Regolazione della fase 2 nelle procedure esecutive e concorsuali** e n. 4, **Le attività liquidatorie nel rinnovato quadro normativo e nel contesto economico attuale**, che saranno immediatamente pubblicati sul sito del Tribunale.

La Presidente della Sezione terza civile richiama le seguenti udienze:

“Udienze di precisazione delle conclusioni

Nel rifissare l’udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice darà atto che l’udienza non si terrà e verrà sostituita solo dal deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni da depositarsi entro un certo termine salvo che le parti non richiedano entro tre giorni espressamente, ed allegando giustificati motivi, la necessità di udienza tramite connessione da remoto.

Le parti si limiteranno quindi a depositare nel pct gli atti di precisazione delle conclusioni nel termine concesso dal giudice (con indicazione della data specifica)

Udienze di discussione delle cause con rito del lavoro

Si tratta di cause che vengono tenute in gran numero dai G.o.p.

Potrebbe ipotizzarsi che il giudice conceda un termine precedente all'udienza per il deposito di note difensive e le parti rinuncino alla discussione all'udienza e dichiarino che non compariranno per la lettura del dispositivo; il giorno dell'udienza il giudice si limiterà a redigere un verbale in cui darà atto dell'assenza delle parti e depositerà dispositivo e motivazione della sentenza.

Udienze di convalida di sfratto per finita locazione e per morosità

Si tratta di procedimenti che vengono tenute in gran numero dai G.o.p.

Faccio presente che i giudici onorari interpellati si sono resi disponibili a trattare un numero di procedimenti distanziati di quindici minuti al fine di assicurare l'esigenza di protezione."

Relativamente alle altre materie della Sezione, non vengono indicate specifiche modalità di trattazione delle udienze. La Presidente richiama l'art. 83 D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27 del 24.04.2020, come modificato dal D.L. n. 28/2020 e si rimette a questo Presidente. Di conseguenza, *si applicano le modalità di tenuta delle udienze di cui ai punti 1), 2) e 3), che precedono.*

Il Coordinatore della quarta sezione civile non indica modalità di trattazione delle udienze per la Sezione in esame. Di conseguenza, *si applicano le modalità di tenuta delle udienze di cui ai punti 1), 2) e 3) che precedono.*

La Coordinatrice della sezione lavoro, riferisce: "visto l'art. 83, comma 7, lett. f) e lett. h) d.l. 18/20, considerate le risorse a disposizione ed all'esito di un confronto con le stesse, può essere previsto lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) ovvero mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice".

"Per i procedimenti cautelari, per quelli aventi ad oggetto licenziamenti assoggettati allo speciale rito Fornero e per altre cause per le quali sussista l'opportunità di una celere trattazione, verificata dal giudice istruttore o segnalata dei difensori, ove non sia possibile la trattazione scritta, potrà essere valutata dal giudice istruttore, con il consenso del coordinatore, la trattazione da remoto con l'utilizzo del software Teams messo a disposizione dal Ministero.

Eventuali camere di consiglio avverranno da remoto.

Tutte le cause che non potranno essere trattate con queste modalità o fissate per l'escussione di testi o per il giuramento del C.T.U. dovranno invece essere rinviate a data successiva al 30 luglio 2020".

SETTORE PENALE

Le udienze saranno trattate con le seguenti modalità

Le prescrizioni che seguono sono state condivise con il Presidente della I Sezione del Dibattimento, dott. Giovanni Petillo, il Presidente della Sezione Gip-Gup, dott. Vito Di Vita e la Coordinatrice della II Sezione del Dibattimento, dottoressa Patrizia Ingrassi.

Sezione Gip-Gup

La Sezione, ha continuato sino ad oggi a svolgere le attività ad essa demandate dall'ordinamento, eccezione fatta per i procedimenti legati alle udienze camerale, tutti rinviati di ufficio a data successiva all'11 maggio 2020.

I Giudici hanno dunque trattato, oltre ai procedimenti previsti dall'art. 83, comma terzo, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27) – udienze di convalida dell'arresto e del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare – le richieste di rinvio a giudizio (con la fissazione delle relative udienze preliminari e la pronuncia dei decreti di giudizio immediato), le richieste di archiviazioni (con la pronuncia dei relativi decreti o la fissazione delle udienze camerale), le richieste di decreti penali di condanna e quelle di misure cautelari (per le quali hanno poi ritualmente provveduto agli interrogatori di garanzia da remoto con il sistema della videoconferenza).

La Cancelleria, costituita in presidi composti da tre sole unità (oltre al Direttore), peraltro, non ha potuto dare esecuzione a tutti i provvedimenti così depositati, con l'inevitabile risultato che oggi buona parte degli adempimenti (eccezione fatta per le misure cautelari) risultano sospesi.

Sarà, quindi, necessario disporre, sino all'effettivo rientro di tutto il personale, l'aumento dell'attuale Presidio di Cancelleria, portandolo dalle attuali tre unità a nove e fino a dodici unità (oltre al Direttore), allo scopo di azzerare, prima della completa ripresa, tutte le pendenze². Sono già stati acquisiti i nominativi di dodici dipendenti che hanno volontariamente dichiarato di volere fare parte degli stessi presidi. In ogni caso, per quanto riguarda il personale amministrativo, si terrà conto delle disposizioni riportate alle pagg. 2 e 3, cui si rimanda.

² Fatti salvi i progetti individuali, in una prima fase concordati con il personale e successivamente assegnati d'ufficio, che continueranno a rimanere in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ossia fino al 31 luglio 2020.

Ciò consentirà, nella prima fase della ripresa (12/20 maggio 2020), di ridurre l'arretrato creatosi per effetto della situazione emergenziale, la cui evasione presenta allo stato carattere di urgenza; consentirà, poi, a chi ne ha fatto richiesta, di prestare la propria più proficua attività lavorativa in sede, garantendo al dipendente amministrativo di operare con sicurezza ed assoluto distanziamento sociale, atteso che è possibile assegnare una stanza di dimensione idonea, con finestra, per ognuno di essi.

Per l'accesso dei Difensori alle cancellerie sono in corso di allestimento postazioni di cancelleria per la ricezione delle richieste in due aule a piano terra.

Quanto alla attività di udienza tenuto conto della sofferenza della Cancelleria generata dal citato arretrato e dalla mancanza di tutte le unità operative, e considerato che le disposizioni relative ai ***collegamenti da remoto*** previste dal comma 12 bis del richiamato art. 83 legge 27/2020, a mente dell'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 **non sono applicabili alle udienze di discussione finale ... in camera di consiglio** (cosicché tutti i procedimenti in udienza preliminare e per giudizio abbreviato, secondo quanto previsto dagli artt. 421 e 441 c.p.p., devono essere fisicamente celebrati), appare in via cautelativa disporre che **nel periodo 12/31 maggio 2020** siano celebrati solo i procedimenti a carico di imputati sottoposti a misura cautelare, già rinviati a data successiva all'11 maggio 2020, oltre a quelli per i quali non sia prevista una discussione finale (quelli per applicazione pena ex artt. 444 e ss. c.p.p. e per sospensione con messa alla prova ex artt. 464 bis e ss. c.p.p.).

Tutti gli altri procedimenti saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma settimo, lettera g), della legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto legge 28/2020, con ***relativa sospensione dei termini di prescrizione sino al 31 luglio 2020, a mente del comma 9 della stessa norma*** e con delega al presidente di Sezione, per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Nello stesso periodo, i Giudici dovranno far fronte al rilevantissimo carico portato dalle richieste di archiviazioni e di decreti penali di condanna che la Procura della Repubblica ha provveduto ad elaborare nel lungo periodo di stasi.

A far tempo ***dal 1° giugno 2020, invece, sarà completamente ripresa la attività della Sezione***, previa eventuale rivisitazione degli orari delle udienze ed evitando la sovrapposizione di udienze, si da evitare assembramenti e consentire l'adeguato distanziamento sociale, con delega al Presidente di Sezione per l'adozione di eventuale ulteriore provvedimento organizzativo.

Anche dopo il 1° giugno 2020, peraltro, i procedimenti che, per il numero delle Parti o per la necessità di svolgere attività istruttoria non garantiranno il corretto distanziamento sociale, saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma settimo, lettera g), della legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto legge 28/2020, con ***relativa sospensione dei termini di prescrizione sino al 31 luglio 2020, a mente del***

comma 9 della stessa norma, con delega al Presidente di Sezione per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, nonché gli interrogatori di garanzia, continueranno ad essere celebrate, per tutto il periodo della fase due (12 maggio-31 luglio), con il sistema della videoconferenza da remoto, secondo i protocolli già stipulati.

Resta in vigore il protocollo pure stipulato per il rilascio telematico della copia delle sentenze.

DIBATTIMENTO PENALE

SEZIONE 1^ il Presidente dott. Giovanni Petillo

SEZIONE 2^ la Coordinatrice dott.ssa Patrizia Ingrassi

Nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 saranno svolte le udienze di convalida dell'arresto e del conseguente giudizio direttissimo con la partecipazione da remoto delle parti processuali, sì da bilanciare perfettamente l'esigenza di svolgimento delle udienze in questione, indifferibile ai sensi della lett. b) del co. 3 dell'art. 83 del D.L. 17.3.2020, e la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, il tutto ottemperando al disposto di cui al co. 12 della medesima norma, che imponeva (e tutt'oggi impone) la partecipazione da remoto, ove possibile, delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare.

Nello specifico, la partecipazione da remoto è stata garantita mediante collegamento tramite l'applicativo "*Microsoft Teams*", messo a disposizione dalla DGSIA, e si è concretizzata con il collegamento:

- a) dell'arrestato da apposite postazioni installate presso la Casa Circondariale di Bergamo e presso le principali Stazioni di P.G. dislocate sul territorio di Bergamo e Provincia;
- b) del difensore - al quale è stata conferita la possibilità di scelta del luogo da dove collegarsi - dal proprio studio, dal luogo di restrizione dell'assistito oppure dall'aula d'udienza;
- c) del P.M. o V.P.O. d'udienza dal proprio ufficio.

Quanto all'attività dibattimentale ordinaria, saranno trattati i processi (sia collegiali che monocratici) a carico di imputati sottoposti a misura cautelare o a misura di sicurezza; a tal fine, per evitare sovrapposizioni di udienze e limitare l'afflusso di parti processuali, si stabilisce che saranno previste due udienze monocratiche ed una collegiale per ciascun giorno della settimana, secondo il calendario che il Presidente della Sezione Penale avrà cura di predisporre.

Saranno, altresì, trattati anche i processi ordinari (sia collegiali che monocratici), in numero non superiore a sei per ciascuna udienza, che i singoli Giudici individueranno per consentire il rispetto delle indicazioni sanitarie, in particolare dovranno essere privilegiati i processi che risultino di pronta definizione (patteggiamenti o abbreviati), che prevedano unicamente le

conclusioni delle parti, nonché quelli che richiedano la presenza di poche parti processuali e, comunque, non superiori a cinque.

A tal fine sarà cura dei singoli Giudici organizzare il ruolo di udienza in modo da evitare sovrapposizioni di processi; anche qualora dovesse essere necessario procedere all'acquisizione delle deposizioni di periti, interpreti o testimoni, si farà in modo che questi vengano singolarmente citati ad orari determinati, anche in questo caso per evitare che si possano creare situazioni di sovraffollamento.

Anche per questa tipologia di processi sarà prevista la celebrazione di due udienze monocratiche ed una collegiale per ciascun giorno della settimana sulla scorta del calendario appositamente predisposto.

In relazione alle udienze che, per il numero delle Parti o per la necessità di svolgere attività istruttoria, non potranno essere celebrate, saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma VII lett. G), D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27 del 24.04.2020, come modificato dal D.L. n. 28/2020, con le eccezioni di cui al co. 3 dello stesso articolo, con delega al Presidente ed alla Coordinatrice di sezione per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Sarà cura dei Giudici assegnatari dei processi interessati predisporre il provvedimento col quale sarà individuata la data in cui gli stessi saranno ripresi, provvedimento che sarà comunicato dalla Cancelleria in via telematica alle parti interessate.

Per questi processi trova perciò applicazione quanto previsto dal comma 9°, dell'art. 83 della L. n. 27/2020.

L'attività giudiziaria dovrà essere in ogni caso svolta con le seguenti modalità:

- svolgimento delle udienze a **porte chiuse**, ai sensi dell'art. 472, comma 3 C.p.p.;
- utilizzazione, in particolare per i processi con più parti processuali imputati, delle **aule di maggiori dimensioni**, che appaiono certamente più adeguate a garantire le necessarie distanze fisiche (tra queste, l'aula di Corte di Assise e quelle contrassegnate dai nn.4 e 5), **individuando distinte postazione per le singole parti del processo**;
- utilizzo delle **mascherine di protezione** e comunque **mantenimento del c.d. distanziamento fisico** tra i presenti in aula (almeno 1 metro tra una persona e l'altra);
- verifica preliminare, e successivamente ad intervalli costanti, della qualità dell'aria all'interno delle aule di udienza (in particolare alla riattivazione dei sistemi di raffrescamento/aria condizionata), posto che dette aule sono prive di finestre in grado di consentire la naturale areazione degli ambienti e un costante ricambio di aria (con riferimento al ricambio d'aria, si fa presente che **la ditta manutentrice, opportunamente incaricata, ha provveduto all'eliminazione del ricircolo**);

La partecipazione delle **persone detenute/internate** va assicurata, ove possibile, mediante **videoconferenza**, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3°, 4° e 5° dell'art. 146 Disp. Att. C.p.p.; ove il sistema della videoconferenza non fosse attuabile le uniche opzioni alternative sono rappresentate dalla **traduzione del detenuto/internato in aula, con l'adozione delle dovute cautele**, ovvero la **rinuncia** a comparire da parte dell'interessato. Per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze dibattimentali ordinarie l'utilizzo di **collegamenti da remoto** tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA

(in particolare il sistema *Microsoft Teams*) potrà avvenire in conformità delle previsioni di cui all'art.83 della L. n.27/2020 nonché del D.L. n.28/2020, compatibilmente con la strumentazione tecnica messa a disposizione.

Quanto agli **incidenti di esecuzione** tenuto conto che si tratta di procedimenti in camera di consiglio, gli stessi potranno essere celebrati senza alcuna limitazione, privilegiando, ove possibile, la **trattazione da remoto**.

TRIBUNALE DEL RIESAME

Le udienze del Tribunale del riesame/appello delle misure reali si celebreranno secondo le modalità ordinarie nei giorni che il Presidente del Tribunale del riesame individuerà, tenuto conto dei termini processuali previsti dall'art.324 C.p.p.

Ove possibile le udienze potranno svolgersi con l'utilizzo di collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA (in particolare il sistema *Microsoft Teams*).

Anche per questi procedimenti dovranno essere rispettate le misure sanitarie di cui si è scritto in precedenza.

In relazione a tutti i procedimenti penali oggetto di trattazione il pagamento dei diritti di copia deve avvenire in modalità telematica³, ai sensi dell'art. 83, comma n. 11, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27, del 24.04.2020.

Saranno allestite postazioni di cancelleria per la ricezione di richieste o documenti in due aule a piano terra.

UDIENZE MONOCRATICHE DEI GIUDICI ONORARI (G.O.P.)

Per le udienze monocratiche attribuite ai G.O.P. si prevede il rinvio dei processi fissati, che per il loro elevato numero possono comportare il rischio di sovraffollamento, non consentendo di rispettare le prescrizioni sanitarie imposte dall'emergenza COVID-19.

Il Collaboratore del Presidente del Tribunale è delegato per l'adozione del relativo provvedimento.

Per questi processi sarà cura dei rispettivi G.O.P. assegnatari provvedere ad individuare la data in cui gli stessi saranno ripresi, da comunicare, a cura della Cancelleria, con ragionevole tempestività alle parti interessate.

³ Il pagamento su canale telematico dei diritti e delle spese di giustizia è eseguito secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011. Permette al soggetto abilitato esterno di pagare on-line le spese di giustizia ed i relativi diritti.

ACCESSO AGLI UFFICI

Con riferimento all'accesso agli Uffici, anche in relazione alla nota della Regione Lombardia - Giunta - DIREZIONE GENERALE WELFARE - in data 4.05.2020 prot.18853 (*Raccomandazioni per i magistrati e per il personale che opera nei Tribunali, nelle Cancellerie Civili, Penali e Amministrative, nelle Segreterie, negli Uffici con accesso al pubblico*), si dispone che:

- Per motivi diversi dall'udienza, è consentito l'accesso agli Uffici Giudiziari di Bergamo da parte dell'utenza (purché munita dei DPI, mascherina e guanti di protezione) **solo** previa prenotazione telefonica oppure on line esclusivamente per le ipotesi in cui non è possibile fornire il servizio richiesto telematicamente o a mezzo telefono.
- Il personale che riceve la richiesta telefonica **deve confermare con una email** la fissazione dell'appuntamento (che potrà essere mostrata alla vigilanza, in sede di ingresso in Tribunale).
- In ogni caso l'accesso delle persone autorizzate deve essere scaglionato e regolato in modo da garantire il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria e del distanziamento sociale.
- Al fine di evitare **affollamento** negli Uffici e nelle Aule civili e penali degli Uffici Giudiziari, l'accesso di parti, testimoni e avvocati avverrà a rotazione, nei limiti di capienza dei relativi ambienti, *previa "calendarizzazione secondo fasce orarie prestabilite e differenziate"*; l'accesso limitato è garantito anche dall'individuazione di aree dedicate, atte ad evitare il sovrappollamento nei corridoi e negli altri spazi comuni.
L'accesso all'UNEP sarà consentito nel rispetto del distanziamento sociale secondo modalità che verranno indicate dalla Dirigente Unep con atto separato.
- **Il personale addetto alla vigilanza**, adeguatamente attrezzato con mascherina e guanti di protezione, dovrà consentire l'accesso esclusivamente previa esibizione da parte dell'utenza della documentazione (anche in formato digitale) dalla quale risultino le ragioni dell'accesso.
- Il personale di vigilanza agli ingressi degli Uffici Giudiziari di Bergamo (Tribunale, Via Borfuro n. 11/B, Giudice di Pace e Unep, via Sant'Alessandro, n. 47), munito degli apparecchi per la misura rapida della temperatura **provvede a misurare la temperatura a tutte le persone in ingresso** - ivi compreso il passo carraio -, senza distinzione tra personale dipendente dell'Amministrazione della giustizia e rimanenti soggetti e senza registrazione della temperatura in ottemperanza alla normativa sulla privacy; nell'ipotesi in cui la temperatura corporea rilevata risultasse superiore a 37,5°, non potrà consentirne l'accesso, ma, adottando tutte le cautele previste dalle Autorità sanitarie, procederà, se necessario anche con il supporto del Personale del Nucleo Carabinieri:
 - ove si tratti di soggetto appartenente alla utenza esterna, previa sua identificazione, ad invitarlo a rientrare nel proprio domicilio ed a prendere immediatamente contatti con il medico curante, ovvero con le strutture sanitarie competenti a prestare la prima assistenza;

- ove si tratti di soggetto appartenente all'amministrazione della giustizia, a munirlo di mascherina (se ne fosse sprovvisto) e ad isolarlo momentaneamente, avvisando immediatamente la Dirigenza dell'ufficio, ai fini della adozione delle misure di cui all'art. 1.5 comma B) della ordinanza n. 528 della Regione Lombardia (presa di contatto con il medico di base e organizzazione del rientro nel luogo di residenza o domicilio).
- Alla descritta procedura dovrà sottoporsi prima dell'inizio del turno di lavoro anche il personale addetto alla vigilanza.
- Nel caso di eventuali problematiche concernenti il funzionamento degli apparecchi di rilevamento della temperatura, l'accesso a Palazzo di Giustizia verrà ammesso a seguito di compilazione di specifica autocertificazione.

In sintesi, le regole distrettuali da applicare

- **obbligo di sottoporsi al rilevamento all'ingresso della temperatura corporea;**
- **rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramenti;**
- **obbligo per i soggetti che lavorano o accedono agli uffici giudiziari di utilizzare le mascherine e i guanti;**
- **limitazione degli spostamenti tra stanze e piani del Palazzo di giustizia ai soli casi di necessità;**
- **invito alla pulizia, con soluzione idroalcolica e salviette fornite dall'amministrazione, da parte di ogni singolo utilizzatore (avvocato, teste, ctu ed altro ausiliario del giudice), all'inizio e alla fine di ogni utilizzo, dei microfoni destinati in udienza alla registrazioni;**
- **accesso al Palazzo limitato ai casi indispensabili solo per partecipare a udienze, per appuntamento già concordato o per ragioni documentate;**
- **istanze e deposito di atti processuali devono avvenire a livello telematico tramite PCT o PEC.**

Si raccomanda a tutto il personale il rispetto delle misure di sicurezza dettate dall'autorità sanitaria per il contenimento della diffusione del coronavirus, invitando a segnalare allo scrivente o all'ufficio (tribunale.bergamo@giustizia.it) qualunque circostanza che imponga la quarantena.

COMUNICA

- che tutti gli Uffici sono stati dotati di dispenser di disinfettante “*Shuffle no touche*”;
- che tutti gli Uffici si sono dotati di guanti in lattice monouso e mascherine messi a disposizione del personale;
- che sono state effettuate tre sanificazioni degli ambienti sia del Tribunale, del Giudice di Pace e dell’Unep;
- che sono stati richiesti ed effettuati da ATS, tamponi al personale amministrativo ed ai magistrati rientrati da malattia con sintomatologia da covid-19 o che avevano avuto contatti con persone contagiate e che sono stati richiesti tamponi per coloro che sono tuttora in malattia, che saranno effettuati da ATS prima del rientro in servizio;
- che l’impianto di riscaldamento/condizionamento è stato sottoposto a manutenzione ed è stato eliminato il ricircolo dell’aria dall’interno dei locali. Si raccomanda, in ogni caso di *arieggiare frequentemente gli ambienti*.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria emergenza-covid@cosmag.it, ai sensi della delibera 27 marzo 2020, in tema di Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza COVID-19, al Ministero della Giustizia, Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia, dottoressa Maria Casola, a mezzo della apposita piattaforma on-line dedicata;
- che venga, altresì, trasmesso ai magistrati togati e onorari, ai Direttori ed al personale amministrativo, per le dovute disposizioni di servizio, all’Ufficio Nep, agli Uffici del Giudice di Pace di Bergamo, Grumello del Monte e Treviglio, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, alle RSU, sede ed alle OOSS;
- che venga pubblicato sul sito del Tribunale, nonché affisso all’ingresso e sull’esterno dei singoli edifici.
- Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Brescia, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia ed alla Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione.
- Si comunichi al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, dottoressa Barbara Fabbrini.

Bergamo, 11 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Cesare de Sapia

